

3. Qualora le relazioni metodologiche di cui al paragrafo 1 dimostrassero che uno Stato membro non è in grado di conformarsi immediatamente ai requisiti del presente regolamento e che è necessario apportare modifiche alle tecniche e ai metodi di indagine, la Commissione — in collaborazione con lo Stato membro interessato — può stabilire un periodo di transizione, non superiore a due anni, durante il quale venga completato il programma previsto dal presente regolamento.

4. Le relazioni metodologiche, le misure transitorie, la disponibilità e l'attendibilità dei dati e le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento vanno esaminate, una volta all'anno, in seno al competente gruppo di lavoro del comitato per le statistiche agricole.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 3881/91 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BERGSTEIN